



Roma, 14 maggio '09

Dr. Paolo Faieta
Risorse Umane e Org.ne – R.I.
Poste Italiane S.p.A.
Viale Europa 175
00144 ROMA

Oggetto:art. 36 ccnl permessi.

In relazione alle prossime elezioni europee del 6 – 7 giugno le scriventi Segreterie Nazionali SLC/CGIL-UILPOSTE, SAILP/CONFSAL,UGL/COM sono a richiedervi di attivare urgentemente quanto previsto dalla dichiarazione a verbale sottocitata.

Le Parti convengono sulla necessità di risolvere la tematica concernente il riconoscimento dei permessi per lo svolgimento delle attività di presidente, segretario nonché scrutatore di seggio in occasione di consultazioni elettorali da parte dei dipendenti di Poste Italiane. A tal fine, tenuto conto dei contrastanti orientamenti fin qui risultanti - alla luce della normativa vigente (T.U. n. 361/57, Legge n. 53/90, Legge n. 69/92 e successive modifiche e integrazioni) - dalle indicazioni fornite dal competente Ministero degli Interni e dalle pronunce rese dai Giudici del Lavoro, rispettivamente in termini sfavorevoli e favorevoli agli interessati, saranno attivati specifici approfondimenti nelle competenti sedi istituzionali entro il corrente anno.

Conoscendo bene la vostra capacità discrezionale in merito ad interpretazioni fittizie di norme legislative, vorremmo oggi (in via cautelativa) **fuggare qualsiasi dubbio** che possa in qualche modo ledere un "diritto civico" del dipendente postale, ossia quello di poter svolgere **funzioni di Presidente, Segretario o Scrutatore** di ufficio elettorale di sezione.

Nelle prossime elezioni europee può infatti capitare che un lavoratore o lavoratrice voglia esplicitare legittimamente il suo interesse a partecipare attivamente alle operazioni elettorali e che l'Azienda al contempo gli neghi tale diritto, ostinandosi ancora a fare riferimento alla vecchia normativa vigente allorché l'azienda trovasi collocata nel contesto del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Atteggiamiento questo che ha portato in un passato recente l'azienda Poste S.p.A. a sonore sconfitte in Tribunale per violazione dei dettami legislativi contenuti nelle legge 53/90 e negazione dei diritti sanciti dalla Costituzione.

La **legge 53/90** ha difatti modificato il **D.p.r. 30 Marzo del 1957 n. 361** (T.U. delle leggi elettorali), introducendo una **sanatoria sulle esclusioni che erano riferite ai dipendenti Ministero P.T.**, il quale è stato da tempo superato con nuove deleghe affidate all'allora Ministero delle Comunicazioni.

Inoltre non bisogna neppure dimenticare che dal 28 febbraio 1998 (Delibera CIPE del 18/12/1997) l'azienda Poste **non è più un Ente Pubblico Economico** ma bensì una società per azioni, **Poste Italiane SpA**, partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e C.d.P. al 35%.

Ciò significa che il divieto previsto dall'articolo 38 lett. b del D.P.R. 361 del 1957 va interpretato in maniera "letterale", riferendosi dunque ai dipendenti del Ministeriali (ex Ministero delle Comunicazioni e quindi statali.) e non ai dipendenti di Poste Italiane S.p.A. e non bastano certo "pareri" o circolari del Ministero dell'interno per dettare le regole della giurisprudenza.

I giorni 6 e 7 giugno dedicati alle operazioni elettorali devono quindi **considerarsi** a tutti gli effetti **giorni di attività lavorativa** (art. 119, comma 2 del T.U. 361/57, modificato dalla legge 53/90) con il conseguente obbligo del datore di lavoro di **consentire l'assenza** e di **retribuirla** per le motivazioni di cui all'oggetto. In base all'art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 69, il comma 2 dell'art. 119 va inteso nel senso che *i lavoratori hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a **riposi compensativi**, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.*

Certi di una sollecita convocazione , con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Segreterie Nazionali

SLC-CGIL-UILPOSTE-SAILP/CONFSAL-UGL/COM